

CONSORZIO DI GESTIONE
RISERVA NATURALE "LAGO DI MONTORFANO"
(COMUNI DI MONTORFANO E CAPIAGO INTIMIANO - COMO)

PIANO DELLA RISERVA E SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) “LAGO DI MONTORFANO”

SIC IT2020004

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



**PIANO DELLA RISERVA NATURALE
E SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)
“LAGO DI MONTORFANO”
(art. 14, l.r. 30 novembre 1983, n. 86)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I - *Finalità ed ambito di attuazione del piano*

Art. 1 (Finalità)

1 Il piano della Riserva e Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Lago di Montorfano, successivamente indicato con il termine “piano”, è predisposto in attuazione della Deliberazione del Presidente del Consiglio Regionale 15 novembre 1984, n. III/1796 e della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i., con le seguenti finalità:

- a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;
- b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi;
- c) definire i criteri e le modalità di conservazione degli habitat e delle specie d'importanza comunitaria.

Art. 2 (Ambito territoriale di riferimento)

1 Le presenti norme si attuano all'interno del territorio perimetrato nella cartografia in scala 1: 5000 allegata alla DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796, come dettagliata, nella propria articolazione interna, nelle tavole in scala 1: 2000 e 1: 5000 che costituiscono parte integrante del piano.

2 La cartografia di cui al precedente comma ripartisce il territorio della riserva in due sottozone, caratterizzate da differenti regimi vincolistici, relazionati alle differenti caratteristiche e peculiarità ambientali presenti:

- a) area di riserva naturale;
- b) area di rispetto.

Art. 3 (Gestione)

1 In attuazione di quanto previsto dalla DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796, la gestione della riserva è affidata al Consorzio Lago di Montorfano (di seguito denominato “Ente gestore”), istituito tra i Comuni di Montorfano e Capiago Intimiano con Deliberazione di Giunta Regionale del 31 marzo 1988.

Art. 4 (Contenuti ed elaborati di piano)

1 In applicazione di quanto previsto dalla DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796, il piano è preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale e le tendenze evolutive. A tal fine, nella relazione di piano e nella corrispondente cartografia, sono illustrati gli aspetti idrogeologici, limnologici, botanici, zoologici in generale ed ornitologici in particolare, i vincoli preesistenti, gli aspetti idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

2 I contenuti del piano sono conformi a quanto previsto dal Titolo V della DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796.

3 Il piano è composto dai seguenti elaborati:

- a. Relazione Generale al Piano;
- b. Norme Tecniche di Attuazione;
- c. Tavola 01 – (STATO DI FATTO DELLA RISERVA)
- d. Tavola 02 - (AZZONAMENTO - Accessi e percorribilità interna)
- e. Tavola 03 - (AREE DI INTERESSE PER L'ACQUISIZIONE)
- f. Tavola 04 - (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RIPRISTINO)
- g. Tavola 05 - (AREA DI RIFERIMENTO VIC)

Art. 5 (Effetti del piano e rapporti con la pianificazione sovracomunale e comunale)

1 Il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Como recepisce i contenuti del piano della riserva come strumento di primaria tutela ambientale ed ecologica ex art. 15 comma 7 della L.R. Lombardia 12/2005, verificandone il puntuale rispetto in sede di espressione del parere di compatibilità dei piani di governo del territorio dei comuni interessati.

2 Il piano delle regole del piano di governo del territorio dei comuni interessati recepisce i contenuti del piano della riserva come strumento di valorizzazione e salvaguardia delle aree agricole e come strumento di salvaguardia e di valorizzazione delle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico, ex art. 10 comma 4 della L.R. Lombardia 12/2005.

Art. 6 (Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano)

1 Costituiscono strumenti e provvedimenti attuativi del piano:

- a. i piani di settore, conformi alle previsioni del piano;
- b. i regolamenti;
- c. i pareri e le autorizzazioni previsti dalle norme vigenti.

2 Collaborano all'attuazione del piano, con propri atti e progetti, gli enti consorziati, gli enti pubblici, i privati singoli o associati, le persone giuridiche private.

3 I piani di settore e i regolamenti, di cui al comma 1, saranno approvati con la seguente procedura:

- adozione da parte dell'assemblea dell'ente gestore della riserva e pubblicazione per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati;
- entro i successivi quindici giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva;
- la deliberazione dell'assemblea di approvazione o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per 15 giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territorialmente interessati;
- pubblicazione sul BURL della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 7 (Pareri obbligatori ed autorizzazioni)

1 Le autorizzazioni e i pareri di competenza dell'ente gestore sono rilasciati ai sensi delle leggi vigenti, della delibera istitutiva della riserva e delle previsioni del piano della riserva.

TITOLO II - *Norme generali di tutela*

Art. 8 (Ambito di applicazione)

1 Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica, sull'intero territorio della riserva, compresa l'area di rispetto, si applicano le disposizioni generali di cui al presente Titolo II, integrate dalle disposizioni specifiche di cui ai Titoli III, IV e V.

Art. 9 (Area di riserva naturale – Divieti e limiti alle attività antropiche)

1 In conformità con quanto previsto dalla Delibera istitutiva (DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796) nell'area di riserva naturale vigono i divieti e limiti alle attività antropiche indicati nel successivo comma 2.

2 Nell'area di riserva naturale è vietato:

- a) realizzare costruzioni e manufatti in genere, incluse le infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- b) coltivare cave, torbiere, estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- c) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- d) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- e) raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e per la ricerca scientifica, direttamente eseguite dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- f) esercitare la caccia;
- g) introdurre specie animali o vegetali estranee;
- h) realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata;
- i) svolgere attività pubblicitaria ed effettuare il campeggio;
- j) attuare manifestazioni sportive non autorizzate dall'ente gestore;
- k) navigare a motore;
- l) accedere con i natanti nella fascia di canneto a lago, fatta eccezione per i mezzi di servizio;
- m) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;
- n) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente.

Art. 10 (Area di rispetto – Divieti e limiti alle attività antropiche)

1 In conformità con quanto previsto dalla Delibera istitutiva (Delibera DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796) nell'area di rispetto della riserva naturale vigono i divieti e limiti alle attività antropiche indicati al successivo comma 2.

2 Nell'area di rispetto è vietato:

- a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti, non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo senza alterazione di

- volumi, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;
- b. realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico ed ampliare quelli esistenti;
 - c. aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
 - d. impiantare pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;
 - e. mutare la destinazione a bosco dei suoli;
 - f. effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore;
 - g. effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
 - h. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive, lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore;
 - i. costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;
 - j. transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale.
 - k. attuare le opere e gli interventi ed esercitare le attività di cui ai punti a, b, d, f, g, h, i, j, m, n del precedente art. 9, comma 2.

Art. 11 (Tutela e gestione della vegetazione)

1 Nell'intero territorio della riserva, gli interventi di gestione della vegetazione naturale devono essere finalizzati alla conservazione e al miglioramento delle tipologie d'habitat presenti, secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione di piano, favorendo l'insediamento delle specie autoctone ed attuando forme di controllo delle specie alloctone.

2 Sono ammessi unicamente interventi gestionali sulla vegetazione direttamente effettuati dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzati per le finalità di piano.

3 L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari dei terreni boschivi, allo scopo di garantire una corretta gestione delle formazioni vegetali.

4 Le attività colturali relative a prati stabili dovranno essere effettuate con modalità idonee ad evitare danni e disturbo alle specie faunistiche, con particolare attenzione per la nidificazione dell'avifauna e le migrazioni riproduttive delle popolazioni di Anfibi.

5 Gli interventi gestionali concernenti habitat d'interesse comunitario andranno condotti in rigorosa coerenza con gli indirizzi relativi al SIC contenuti nella relazione di piano.

Art. 12 (Tutela e gestione della fauna)

1 Nell'intero territorio della riserva, ivi compresa l'area di rispetto, è vietato l'esercizio venatorio ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 1993, n. 26. e s.m.i.

2 Nell'intero territorio della riserva, l'esercizio della pesca è regolamentato dalla Provincia di Como, in attuazione della normativa e della pianificazione di settore, fatte salve le specifiche disposizioni introdotte dal piano relativamente all'esercizio della pesca

da terra, a salvaguardia degli habitat igrofili.

3 Fatto salvo il disposto di cui al precedente comma 2, gli interventi sulla fauna sono di norma finalizzati alla conservazione e al miglioramento delle popolazioni presenti, secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione di piano, favorendo l'insediamento delle specie autoctone ed attuando forme di controllo, con metodi ecologici, delle specie alloctone.

4 Gli interventi gestionali interessanti specie d'interesse comunitario sono effettuati in rigorosa coerenza con gli indirizzi relativi al SIC contenuti nella relazione di piano.

Art. 13 (Norme generali per la tutela del paesaggio)

1 Nell'intero territorio della riserva, ogni intervento sul paesaggio dovrà essere effettuato nel massimo rispetto delle caratteristiche peculiari della riserva e del sito d'intervento, con particolare riferimento alla scelta delle soluzioni morfologiche e dei materiali ed in coerenza con le indicazioni tecniche contenute nella relazione di piano.

2 I contenuti del piano costituiscono elemento di riferimento per i Comuni consorziati e la Provincia di Como, ai fini delle procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

3 E' ammessa la manutenzione delle recinzioni preesistenti alla data d'istituzione della riserva (12.12.1984) con modalità idonee a garantire il loro inserimento paesaggistico e la libera circolazione della fauna. L'ente gestore dovrà verificare che le recinzioni oggetto di manutenzione siano state realizzate antecedentemente alla data del 12.12.1984. L'ente gestore predisporrà un quaderno delle tipologie delle recinzioni, barriere protettive, attrezzature di arredo, pannelli informativi per la riserva, più adatte al contesto ambientale.

4 Nel quadro di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto, l'ente gestore provvederà all'apposizione di segnaletica a carattere didattico ed informativo.

5 Sono ammessi interventi di ampliamento per adeguamenti igienico-sanitario di servizio delle abitazioni, una tantum, con un massimo di 50 metri cubi.

6 L'installazione di strutture leggere temporanee, in occasione di fiere o manifestazioni, realizzate in funzione delle finalità della riserva, sarà soggetta a parere dell'ente gestore.

7 E' ammessa la realizzazione di staccionate esclusivamente per motivi di incolumità pubblica, a salvaguardia temporanea di nuove piantumazioni e per la delimitazione di percorsi in aree naturalisticamente sensibili sulla base di indicazioni fornite dall'ente gestore.

Art. 14 (Circolazione di veicoli a motore)

1 La circolazione con mezzi motorizzati è vietata al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale, mezzi di soccorso, pronto intervento, di vigilanza e di altri enti pubblici erogatori di pubblico servizio.

E' consentito l'accesso alle strutture esistenti in ambiti privati, solo su strade comunali e

vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, per le aree identificate nell'azzoneamento: "Art. 22 – Area di pertinenza di edifici residenziali e ricettivi".

2 La sosta dei veicoli a motore è vietata sull'intero territorio della riserva ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso o autorizzati dall'ente gestore.

3 Sono fatte salve le competenze dei comuni consorziati e dell'ente gestore in merito all'esercizio dei poteri di disciplina della circolazione e della viabilità previsti dal Codice della Strada, ivi compresa la facoltà di introduzione di limiti di fascia oraria.

Sono fatti salvi – altresì – anche i poteri extra-ordinem attribuiti dalla legge ai Sindaci dei comuni consorziati per fronteggiare eventi straordinari ed imprevedibili e per tutelare l'incolumità delle cose e delle persone.

L'ente gestore regola l'accesso alla riserva, al fine di disciplinare, salvaguardare e controllare la fruizione del territorio.

TITOLO III - *Azzonamento e disposizioni integrative*

Art. 15 (Azzonamento)

1 In coerenza con la cartografia allegata alla DPCR 15 novembre 1984, n. III/1796, il territorio della Riserva Lago di Montorfano, comprensivo dell'area di riserva e dell'area di rispetto, è ulteriormente articolato in zone nella planimetria di piano (Tavola 2 – Azzonamento, in scala 1:2000).

2 Il territorio della riserva è suddiviso nelle seguenti zone:

- a) area di riserva naturale, indicativamente corrispondente alla superficie del lago;
- b) area di rispetto, coincidente con le fasce esterne alla superficie del lago, a sua volta ripartita nelle seguenti sottozone:
 - a. aree di tutela degli habitat del SIC, a tutela naturalistica elevata;
 - b. aree a tutela naturalistica speciale;
 - c. area adibita ad attività ricreativa e verde attrezzato;
 - d. area adibita a campo da golf;
 - e. area di pertinenza di edifici residenziali e ricettivi;
 - f. area di pertinenza di edifici residenziali in ambito boscato;
 - g. area di riqualificazione ambientale;
 - h. area attrezzata per infrastrutture a supporto della riserva;
 - i. area di sosta della riserva.

3 Oltre alle zone e sottozone elencate al precedente comma 2, la cartografia di piano identifica anche i seguenti elementi puntiformi o lineari, esistenti o previsti:

- a) costruzioni di interesse storico;
- b) percorsi interni alla riserva;
- c) pontili;
- d) osservatori della fauna e del paesaggio;
- e) accessi alla riserva.

4 La disciplina specifica di ogni singola zona integra le norme generali di tutela indicate al Titolo II delle presenti norme.

Art. 16 (Area di riserva naturale)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua l'area di riserva naturale, indicativamente corrispondente alla superficie del lago.

2 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II, e sono vietati:

- a. l'attività di balneazione svolta entro una fascia di rispetto di 10 m dagli habitat SIC, ricomprendendo in tale definizione anche le aree di presenza accertata di specie faunistiche di interesse comunitario (tali aree di divieto verranno identificate mediante apposita cartellonistica); la Tavola 2 (Azzonamento) della cartografia di piano identifica la destinazione a stabilimento balneare unicamente per l'esistente Lido di Montorfano. L'attività di balneazione dovrà condursi in ogni caso con modalità comportamentali tali da non arrecare danneggiamento agli habitat e disturbo alla fauna;
- b. l'accesso dello specchio d'acqua a cani, cavalli o altri animali;
- c. la navigazione con natanti a motore, fatti salvi i mezzi di soccorso e quelli dall'ente gestore per finalità coerenti con gli obiettivi di piano;
- d. la navigazione con ogni tipo di natante nelle fasce di canneto, fatta eccezione per i mezzi utilizzati dall'ente gestore, o dallo stesso autorizzati, per attività di ricerca scientifica e/o controllo della vegetazione;
- e. l'ormeggio, la sosta e l'abbandono di natanti all'esterno di darsene, pontili o altri spazi idonei esistenti o previsti dal piano, per i quali sia stata rilasciata regolare concessione ai sensi delle norme vigenti;
- f. l'uso della superficie del lago quale idroscalo per velivoli di ogni genere e il sorvolo radente;
- g. le manifestazioni a carattere sportivo, sia professionali che amatoriali, con esclusione di quelle a carattere natatorio preventivamente autorizzate dall'ente gestore, con percorso ubicato lontano dalle sponde e con partenza e arrivo localizzati nei tratti di costa ove è ammessa la balneazione;
- h. le attività subacquee, se non autorizzate dall'ente gestore per finalità di monitoraggio dei fondali e/o ricerca scientifica;
- i. il prelievo diretto (pompaggio) di acqua dal lago, fatte salve le convenzioni attualmente in essere e quelle successivamente autorizzate dall'ente gestore, oltre che da altri enti per le specifiche competenze, sulla base della verifica del quantitativo di prelievo ammissibile in relazione al bilancio idrico del lago e dell'incidenza del prelievo medesimo su habitat e specie d'importanza comunitaria;
- j. la produzione di emissioni sonore o luminose oltre i valori di soglia compatibili con le esigenze di tutela della fauna, definiti dall'ente gestore d'intesa con i Comuni consorziati, particolarmente nelle ore notturne e nelle stagioni di riproduzione e svernamento dell'avifauna.

3 Lo zero idrometrico del lago è definito dal consorzio del Lario e dei Laghi Minori tramite apposito monitoraggio, effettuato di concerto con l'ente gestore della riserva e controllato mediante la realizzazione di una soglia di regolazione posizionata in corrispondenza dell'emissario.

4 L'ente gestore promuove e attiva indagini specifiche allo scopo di monitorare costantemente i parametri chimici, fisici e biologici del lago e delineare, anche d'intesa con altri soggetti pubblici e privati, strategie d'intervento per il miglioramento qualitativo delle acque.

5 L'ente gestore disciplina con apposito regolamento l'attività di navigazione del bacino lacuale, consentita esclusivamente per motivate esigenze coerenti con le finalità del piano.

Art. 17 (Area di rispetto)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua l'area di rispetto, indicativamente corrispondente alle fasce di territorio esterne alla superficie de lago.

2 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva e di quanto previsto al Titolo II, sono vietati:

- a. ogni intervento sulla vegetazione naturale, se non direttamente realizzato dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato in aderenza alle linee gestionali della riserva e del SIC indicate nella relazione di piano;
- b. ogni alterazione della morfologia naturale dei suoli, ad eccezione di modeste modifiche morfologiche esclusivamente necessarie all'attuazione degli interventi previsti dal Piano e comunque con modalità tali da non produrre significative incidenze sul paesaggio e sull'assetto idrogeologico dei luoghi.
- c. i depositi di letame, ad esclusione di quelli collocati entro vasche impermeabili;
- d. l'accensione di fuochi all'aperto, fatti salvi quelli dei barbecue nelle proprietà private recintate;
- e. il transito e il pascolo di ovini, caprini ed equini, fatta eccezione per il transito di cavalli lungo i percorsi consentiti;
- f. l'effettuazione di spettacoli pirotecnici;
- g. il sorvolo radente e l'atterraggio con elicotteri o altri mezzi volanti a motore;
- h. la produzione di emissioni sonore o luminose oltre i valori di soglia compatibili con le esigenze di tutela della fauna, definiti dall'ente gestore con apposito regolamento di gestione;
- i. il commercio ambulante al di fuori delle manifestazioni tradizionali autorizzate dall'ente gestore, con specifico riferimento all'utilizzo di strutture fisse o mobili nelle aree ricomprese in questo contesto;
- j. il prelievo diretto (pompaggio) di acqua dal lago, fatte salve le convenzioni attualmente in essere e quelle successivamente autorizzate dal ente gestore , oltre che da altri enti per le specifiche competenze, sulla base della verifica del quantitativo di prelievo ammissibile in relazione al bilancio idrico del lago e dell'incidenza del prelievo medesimo su habitat e specie d'importanza comunitaria;

Art. 18 (Area di tutela degli habitat del SIC, a tutela naturalistica elevata)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua la superficie complessiva corrispondente agli habitat tutelati dal SIC, finalizzata alla massima conservazione dell'ambiente naturale (tutela naturalistica elevata).

2 Nell'area di cui al precedente comma 1, gli interventi ammessi sono volti prioritariamente alla conservazione degli elevati valori naturalistici del contesto territoriale.

3 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II, e sono vietati:

- a. l'abbandono di materiale vegetale di risulta dello sfalcio dei canneti, tranne che nel caso di interventi finalizzati al miglioramento ambientale svolti o autorizzati dall'ente gestore;
- b. il transito con bici, a cavallo, con cani e/o animali non tenuti al guinzaglio, al di fuori delle strade comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio o percorsi identificati dall'ente gestore tramite apposita segnaletica indicativa.

4 Nell'area sono comunque soggette ad autorizzazione dall'ente gestore e di altri enti

per quanto di loro competenza:

- a. la realizzazione di linee telefoniche, elettrodotti, acquedotti e metanodotti, che, ai fini del miglioramento paesaggistico-ambientale della riserva, dovranno essere sempre interrate lungo il sedime dei percorsi viabilistici esistenti e accompagnate dall'eliminazione delle linee aeree esistenti;
- b. l'apposizione di segnaletica a carattere didattico ed informativo;
- c. l'effettuazione di attività didattiche;

5 L'attività di pesca da terra è regolamentata dalla Provincia di Como, in attuazione della normativa e della pianificazione di settore; a salvaguardia degli habitat, tale attività dovrà essere effettuata evitando di entrare nello specchio d'acqua e prioritariamente localizzarsi in corrispondenza dei pontili esistenti o previsti, evitando di interessare le formazioni a *Cladium mariscus* e le principali fasce a canneto.

Art. 19 (Area a tutela naturalistica speciale)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua la superficie complessiva corrispondente alle altre zone dell'area di rispetto di particolare interesse naturalistico.

2 Nell'area di cui al precedente comma 1, gli interventi ammessi sono prioritariamente destinati alla conservazione dell'ambiente naturale, nella sua articolazione in formazioni forestali e aree aperte, orientando scientificamente la conservazione delle popolazioni faunistiche e l'evoluzione delle vegetazioni verso lo stadio climax, anche tramite controllo delle specie esotiche e/o non tipiche del territorio.

3 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II, e sono vietati:

- a. l'abbandono di materiale vegetale di risulta dello sfalcio dei canneti, tranne che nel caso di interventi finalizzati al miglioramento ambientale svolti o autorizzati dal ente gestore;
- b. il transito con bici, a cavallo o altro mezzo, tranne che sulle strade comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio.

4 Nell'area sono comunque soggette a parere, o autorizzazione se richiesta dalla Delibera istitutiva della riserva:

- a. la realizzazione di linee telefoniche, elettrodotti, acquedotti e metanodotti, che, ai fini del miglioramento paesaggistico-ambientale della riserva, dovranno essere sempre interrate lungo il sedime dei percorsi viabilistici esistenti e accompagnate dall'eliminazione delle linee aeree esistenti;
- b. l'apposizione di segnaletica a carattere didattico ed informativo;
- c. l'effettuazione di attività didattiche: l'attività didattica rivolta a scolaresche e gruppi di adulti entro il territorio della Riserva Naturale è prioritariamente svolta dall'ente gestore;
- d. Iniziative didattiche condotte da altri soggetti andranno previamente comunicate all'ente gestore della riserva e coordinate con le attività già in essere;

5 L'attività di pesca da terra è regolamentata dalla Provincia di Como, in attuazione della normativa e della pianificazione di settore; a salvaguardia degli habitat, tale attività dovrà essere effettuata evitando di entrare nello specchio d'acqua e prioritariamente localizzarsi in corrispondenza dei pontili esistenti o previsti, evitando di interessare le principali fasce a canneto.

6 Nell'area limitrofa alla Cascina Incastro è particolarmente tutelato l'antico avvallamento, ove è vietato l'accumulo di qualsiasi materiale, anche di origine vegetale.

Art. 20 (Area adibita ad attività ricreativa e verde attrezzato)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua la superficie corrispondente all'attuale Lido di Montorfano.

2 L'area di cui al precedente comma 1 è prioritariamente destinata a compatibilizzare le attività antropiche di carattere ricreativo esistenti e previste, quali balneazione e ristoro, con la conservazione degli equilibri ambientali, degli habitat naturali, delle specie faunistiche e del paesaggio della riserva naturale.

3 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II, e sono vietati:

- a. l'effettuazione di attività e la predisposizione di attrezzature che assimilino l'uso dell'area medesima a parchi divertimento o similari.

4 Nell'area sono soggette a parere, o autorizzazione se richiesta dalla Delibera istitutiva della riserva, nel quadro di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto:

- a. la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati esistenti, da effettuarsi con l'impiego di materiali costruttivi leggeri, naturali ed ecocompatibili, adeguati al quadro paesaggistico della riserva naturale;
- b. gli impianti d'illuminazione degli spazi esterni, che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile, realizzati solo con apparecchi incassati nel terreno o comunque di altezza non superiore al metro e mai rivolti verso il lago e le sue sponde;

5 Relativamente all'impianto ad abete rosso presente lungo la sponda del lago, si dovrà prevedere un graduale mutamento della composizione, mediante interventi di miglioria forestale che prevedano l'inserimento di specie tipiche locali, evitando la formazione di una struttura coetaniforme, in aderenza agli obiettivi di piano.

6 Nella porzione a sud dell'area in oggetto, come indicato nella TAV. 2 di piano, è prevista la realizzazione, a cura dall'ente gestore, di un accesso a lago con alaggio e sosta per imbarcazioni di soccorso e servizio. L'accesso dovrà essere realizzato con modalità e materiali adeguati al quadro paesaggistico della riserva naturale.

Art. 21 (Area adibita a campo da golf)

La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua la superficie attualmente destinata a impianto sportivo del Golf Villa d'Este, esistente dal 1926.

1 L'area di cui al precedente comma 1 è destinata a compatibilizzare l'attività sportiva in essere con le esigenze di tutela naturalistico-ambientale della riserva naturale. Le attività in essere in tali aree non devono arrecare danno agli habitat e alle specie presenti nel SIC. L'attività sportiva dovrà rispettare le esigenze di tutela naturalistico-ambientale della riserva naturale ispirandosi ai principi dell'ecosostenibilità.

2 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si

applicano le norme generali previste al Titolo II, e sono vietati:

- a. la distribuzione di concimi, antiparassitari, anticrittogamici e diserbanti con caratteristiche e in quantità pregiudizievoli delle esigenze di conservazione della qualità delle acque, degli habitat e delle specie della riserva naturale. Tali sostanze dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che regola e limita l'utilizzo di prodotti chimici in parchi pubblici, campi sportivi, aree ricreative e nelle zone vulnerabili dal punto di vista idrico.

3 I trattamenti di cui al precedente comma 3 dovranno essere eseguiti sulla base di specifici programmi, annualmente sottoposti al controllo e all'approvazione dell'ente gestore, con l'indicazione dei principi attivi utilizzati, delle schede tossicologiche e delle relative modalità d'impiego.

4 Nell'area sono previste, previo parere o autorizzazione dell'ente gestore, se richiesto dalla Delibera istitutiva, nel quadro di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto:

- a. gli interventi di riassetto idrogeologico e regimazione delle acque, da effettuarsi esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica e modalità coerenti con quanto indicato nella relazione di piano;
- b. la realizzazione di impianti irrigui, fatti salvi i limiti di prelievo d'acqua dal bacino lacustre di cui all'art. 16 comma 2 delle presenti norme.

5 E' fatto obbligo di comunicare trimestralmente all'ente gestore i volumi mensili di prelievo d'acqua per scopo irriguo; l'ente gestore potrà in ogni caso effettuare verifiche dirette tramite il proprio personale o personale incaricato.

6 Relativamente allo strato arboreo, di interesse conservazionistico, presente all'interno del Golf Club, si prescrive la graduale sostituzione delle specie esotiche con le specie autoctone in gran parte già presenti, come il pino silvestre, la betulla, la farnia e la rovere. Altrettanto importante l'implementazione del sottobosco, laddove la pratica del gioco del golf lo consenta, con specie autoctone acidofile, come il brugo, le ginestre, o la frangola, eradicando al contempo le piante esotiche o non coerenti con il contesto ambientale.

Art. 22 (Area di pertinenza di edifici residenziali e ricettivi)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua le superfici pertinenti a edifici residenziali e ricettivi esistenti, inclusi i parchi privati, i giardini e gli spazi aperti annessi ai lotti edificati.

2 L'area di cui al precedente comma 1 è destinata a compatibilizzare le attività antropiche esistenti e previste con le esigenze di conservazione e miglioramento del paesaggio e delle formazioni vegetali naturali, al fine di garantire la continuità ecologica all'interno della riserva naturale.

3 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II, e sono vietati:

- a. l'effettuazione di attività e la predisposizione di attrezzature che assimilino l'uso dell'area medesima a parchi divertimento o similari.

4 Nell'area sono previste, previo parere dell'ente gestore, o autorizzazione se richiesto dalla Delibera istitutiva della riserva, nel quadro di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto:

- a. la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati esistenti, da effettuarsi con l'impiego di materiali costruttivi adeguati al quadro paesaggistico della riserva naturale;
- b. gli impianti d'illuminazione degli spazi esterni, che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile, realizzati solo con apparecchi incassati nel terreno o comunque di altezza non superiore al metro e mai rivolti verso il lago e le sue sponde;

5. Relativamente allo strato arboreo esistente è da perseguire il controllo delle specie esotiche presenti, al fine di ridurre la consistenza e l'invasività, e la messa a dimora, in sostituzione delle stesse, delle specie ammissibili all'interno della Riserva, come da elenco allegato alla Relazione di Piano.

Art. 23 (Area di pertinenza di edifici residenziali in ambito boscato)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua le superfici pertinenti a edifici residenziali interessate dalla presenza di ambiti boscati.

2 L'area di cui al precedente comma 1 è destinata a compatibilizzare le attività antropiche esistenti e previste con le esigenze di conservazione e miglioramento del paesaggio e delle formazioni vegetali naturali, al fine di garantire la continuità ecologica all'interno della riserva naturale.

3 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II.

Nell'area sono previste, previo parere dell'ente gestore, o autorizzazione se richiesto dalla Delibera istitutiva della riserva, nel quadro di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale del contesto:

- a. la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati esistenti, da effettuarsi con l'impiego di materiali costruttivi adeguati al quadro paesaggistico della riserva naturale.

4 Relativamente allo strato arboreo si prescrive la graduale sostituzione delle specie esotiche con le specie autoctone in gran parte già presenti, come il pino silvestre, la betulla, la farnia e la rovere. Altrettanto importante l'implementazione del sottobosco, con specie autoctone acidofile, come il brugo, le ginestre, o la frangola, eradicando al contempo le piante esotiche o non coerenti con il contesto ambientale.

Art. 24 (Area di riqualificazione ambientale)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 - Azzonamento) individua una superficie, attigua al Lido di Montorfano, attualmente degradata in quanto utilizzata per la sosta veicolare e una superficie prospiciente alla strada comunale del cimitero..

2 L'area di cui al precedente comma 1 è destinata al recupero paesaggistico ed ambientale, da attivarsi per opera dall'ente gestore o di altri soggetti pubblici e privati, fatti salvi i diritti del proprietario e di altri aventi diritto. L'ente gestore promuove e sostiene, anche attraverso la stipula di idonei protocolli d'intesa, iniziative finalizzate a coordinare il recupero paesaggistico dell'area sopra.

3 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II.

Nell'area sono soggette ad autorizzazione dall'ente gestore (e di altri enti per quanto di loro competenza) le manifestazioni tradizionali a carattere ricreativo;

Art. 25 (Area attrezzata per infrastrutture a supporto della riserva)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento e Tavola 3 – Aree di interesse per l'acquisizione) individua, tra le altre, le superfici destinate all'insediamento di servizi, attrezzature e infrastrutture dall'ente gestore, quali punti informativi, spazi museali all'aperto o altre strutture didattiche, da realizzarsi anche mediante recupero di fabbricati storici esistenti.

L'acquisizione di tali aree potrà avvenire in proprietà o in regime d'uso mediante i procedimenti definiti dalla normativa in materia di edilizia ed urbanistica nonché mediante convenzionamenti ed accordi con i proprietari, o gli aventi diritto, interessati.

2 Il recupero e il restauro conservativo delle strutture storiche prevede esclusivamente l'utilizzo di materiali appropriati a quelli già impiegati nelle parti esistenti, mantenendo, per i fabbricati già coperti, i volumi e le dimensioni esistenti.

3 Per i manufatti delle ghiacciaie non si deve superare l'altezza originaria e va mantenuto il sedime esistente.

4 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II.

Art. 26 (Area di sosta)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento e Tavola 3 – Aree di interesse per l'acquisizione) individua con le lettere A e B due aree dove realizzare parcheggi da adibire alla sosta di mezzi per disabili o per attività di servizio la cui gestione può essere affidata mediante convenzionamento che preveda anche opere di adeguamento ambientale.

2 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II.

Art. 27 (Costruzioni d'interesse storico)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento) individua le costruzioni interne alla riserva che rivestono valore di testimonianza storico-architettonica e rispecchiano la cultura materiale dei luoghi.

2 In riferimento ai beni di cui al precedente comma, il piano persegue generali finalità di salvaguardia e valorizzazione, da attuare tramite specifici progetti di recupero, da parte dall'ente gestore o di altri soggetti pubblici e privati dallo stesso autorizzati, in accordo con i proprietario gli aventi diritto, per l'utilizzo di dette strutture a prevalenti finalità didattico-museali o comunque compatibili con le generali esigenze di salvaguardia ambientale della riserva.

3 I progetti di recupero previsti al comma 2 dovranno essere corredati da un'analisi storica degli edifici e delle relative pertinenze, del loro utilizzo e delle loro caratteristiche architettoniche, e, su tali basi, conseguentemente individuare le destinazioni d'uso, i criteri progettuali e le modalità attuative degli interventi.

4 Nell'area di cui al comma 1, in attuazione della Delibera istitutiva della riserva, si applicano le norme generali previste al Titolo II.

Relativamente alle costruzioni storiche di cui al presente articolo, in assenza del parere dell'ente gestore sono vietati:

- a. qualunque intervento differente dalla manutenzione ordinaria o straordinaria;
- b. gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Art. 28 (Percorsi interni alla riserva naturale)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento) individua i percorsi interni alla riserva naturale, categorizzati in funzione degli ambiti attraversati e delle diverse possibilità di utilizzo.

2 Obiettivo del piano è regolamentare e migliorare l'utilizzo dei percorsi, in aderenza agli indirizzi contenuti nella relazione di piano e tramite specifiche convenzioni, allo scopo di garantire la sostenibilità ambientale della fruizione antropica.

3 Su detti percorsi vigono i divieti e i limiti alle attività antropiche di cui agli artt. 14, 17, 18 e 19 delle presenti norme.

4 L'ente gestore predisporrà un regolamento d'uso specifico dei percorsi interni alla riserva;

5 L'ente gestore installerà elementi di protezione nei punti critici dei percorsi (siepi, staccionate, passerelle, ecc... utilizzando materiale naturale e locale e con tipologie adeguate al contesto) in modo da garantire adeguata sicurezza ai fruitori della riserva.

Art. 29 (Pontili)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento) individua i pontili esistenti all'interno della riserva naturale.

2 Il piano individua per i pontili una funzione prevalentemente destinata all'attività di pesca e, secondariamente, all'osservazione del paesaggio.

3 In corrispondenza dei pontili è comunque vietato praticare la balneazione, introdurre in acqua cani, produrre schiamazzi e, in generale, assumere comportamenti in grado di arrecare danni agli habitat e disturbo alla fauna.

Art. 30 (Osservatori della fauna e del paesaggio)

1 La cartografia di piano (Tavola 2 – Azzonamento) individua i punti e le strutture per l'osservazione della fauna e del paesaggio, a scopo didattico, scientifico o ricreativo, esistenti all'interno della riserva o previsti dal piano.

2 In corrispondenza dei punti di osservazione della fauna e del paesaggio è vietato produrre schiamazzi e, in generale, assumere comportamenti in grado di arrecare danni agli habitat e disturbo alla fauna.

TITOLO IV – *Sito d'Importanza Comunitaria*

Art. 31 (Sito d'Importanza Comunitaria, definizione e finalità)

1 Il Sito d'Importanza Comunitaria IT2020004 Lago di Montorfano (di seguito denominato "SIC") è stato istituito, in applicazione della Direttiva 92/43/CEE, con Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106, che ne ha definito il relativo perimetro e affidato la gestione all'ente gestore Lago di Montorfano.

2 Le finalità del SIC consistono nel mantenimento in condizioni idonee e soddisfacenti degli habitat e delle specie ivi presenti ed incluse nei principali allegati della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

3 Il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2 è conseguito attraverso l'applicazione degli indirizzi gestionali indicati nella relazione di piano e l'attuazione delle corrispondenti schede d'azione.

4 Eventuali ulteriori regolamenti che possono avere ricadute in ambito agrosilvopastorale relativi al Sito Natura 2000 sono trasmessi, prima dell'approvazione, a Regione Lombardia per l'espressione di un parere vincolante.

Art. 32 (Valutazione d'Incidenza Comunitaria)

1 Nell'area del SIC sussiste l'obbligo di sottoporre ogni intervento di trasformazione a procedura di Valutazione d'Incidenza Comunitaria (VIC), di competenza dall'ente gestore, con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106, e s.m.i.; nel caso di interventi di trasformazione sottoposti a procedura di VIA regionale, la Valutazione d'Incidenza è di competenza regionale.

2 Nelle aree circostanti al SIC, come cartograficamente individuate nella Tavola 05 - (AREA DI RIFERIMENTO VIC) di piano, sussiste l'obbligo di sottoporre gli interventi di trasformazione a procedura di Valutazione d'Incidenza Comunitaria (VIC) limitatamente alle fattispecie in cui l'ente gestore, tramite parere obbligatorio, ravveda l'esistenza di potenziali effetti su habitat e/o specie tutelati dal SIC.

TITOLO V – *Norme finali*

Art. 33 (Aree di interesse per l'acquisizione)

1 La cartografia di piano (Tavola 3 – Aree d'interesse per l'acquisizione) individua le aree che rivestono interesse per l'acquisizione da parte dall'ente gestore, per l'attuazione degli interventi necessari al conseguimento delle finalità e degli obiettivi di piano.

2 Tali aree sono destinate alla realizzazione di opere di pubblico interesse ed utilità, nonché assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione all'interno dei programmi delle attività istituzionali di riqualificazione ambientale svolte dall'ente gestore.

L'acquisizione di tali aree potrà avvenire in proprietà o in regime di uso perpetuo mediante i procedimenti definiti dalla normativa in materia di espropri, nonché mediante convenzionamenti ed accordi con i proprietari interessati.

Art. 34 (Segnaletica)

1 Il confine esterno della riserva, comprensivo dell'area di rispetto, è identificato sul terreno mediante la predisposizione, da parte dall'ente gestore, di specifica segnaletica conforme a quanto previsto dalle norme regionali vigenti.

2 Lungo i principali percorsi e i punti d'accesso alla riserva, l'ente gestore predispone inoltre idonea segnaletica di divieto e cartellonistica didattico-divulgativa, realizzata con materiale naturale e locale e di tipologia adeguata al contesto.

Art. 35 (Aree di pregio naturalistico esterne alla riserva)

1. La Tavola 05 del piano inquadra il territorio circostante la riserva evidenziando l'area di riferimento per la verifica di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione d'incidenza comunitaria (VIC) e le aree contigue alla riserva di elevato interesse ambientale e paesistico, funzionali a realizzare la connessione ecologica con altre aree protette, come il Parco regionale Spina Verde, in attuazione delle previsioni della Rete ecologica regionale (RER).

Art. 36 (Sanzioni amministrative e vigilanza)

1 L'ente gestore esercita le funzioni in materia sanzionatoria ad esso attribuite dal Titolo III della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.

2 Il mancato rispetto delle presenti norme e di quelle elencate nella Delibera istitutiva della riserva comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative, previste dalla sopra richiamata L.R. 86/83 e s.m.i.

3 Per le attività di vigilanza, l'ente gestore si avvale delle guardie ecologiche volontarie, della polizia locale dei Comuni consorziati, del Corpo Forestale dello Stato e di ogni altro organo di polizia operante sul territorio della riserva.

Art. 37 (Finanziamento)

1 L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano e alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione, in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i., nonché con risorse proprie o altri finanziamenti.

Art. 38 (Monitoraggio e revisione del piano)

1 A seguito di monitoraggio dell'evoluzione ambientale e del conseguimento degli obiettivi di piano, e comunque non oltre un periodo superiore a dieci anni dalla sua entrata in vigore, l'ente gestore provvede alla revisione del piano.

2 La revisione di cui al precedente comma 1 costituisce variante di piano ed è soggetta ad approvazione regionale.